



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA LOCALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 65 DEL 16-10-2020

Reg. generale n. 683 del 16-10-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STRADE PER RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE O DI DISPERSIONE CARICO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- il Codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al Titolo II assegna, fra i compiti degli enti proprietari delle strade, il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade, nonché la loro eventuale bonifica in seguito al verificarsi di sinistri, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti ad assicurare la fluidità del traffico veicolare e non, la tutela ambientale ed, in generale, della salute e dell'incolumità pubblica;
- un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose, persone o veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale; questi devono essere gestiti e smaltiti così come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'Ente proprietario della strada risulta responsabile per danni causati dalle cose che ha in custodia, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile e per questo motivo la pubblica amministrazione è chiamata a rispondere nel caso in cui la presenza di olio o altro materiale sulla sede viaria, conseguente a collisioni verificatesi, produca danni a veicoli o motoveicoli procedenti sulle suddette strade pubbliche, essendo tale fattispecie riconducibile ad ipotesi di insidia o trabocchetto per gli utenti della strada;
- dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 258/1992, nonché dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, si evince il dovere dell'Amministrazione comunale di garantire la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo in capo allo stesso del ripristino dello stato dei luoghi mediante la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni di sicura transitabilità sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
 - nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.);
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente o altro;

CONSIDERATO che:

- allo stato attuale, ancora persiste la situazione deficitaria dell'Ufficio Tecnico a causa del numero estremamente ridotto in termini di personale operaio, risultando alquanto problematico provvedere autonomamente alla gestione delle attività sopra elencate, non solo nella fase meramente operativa, ma anche in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all'infrastruttura stradale a seguito di sinistri tra veicoli;
- per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto, è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni tra cui l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali;
- la creazione, all'interno di ogni amministrazione, di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa, nonché onerosa, in termini di risorse umane ed economiche, rendendosi necessario, per ottimizzare la gestione dei sinistri ed al fine del miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività ed in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- sulla materia in esame l'AVCP - Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC), ha espresso il proprio parere n. 25/2012 del 20/12/2012, di seguito riportato testualmente:
"L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione. Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimento dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimento rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato. (...omissis...) Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) (...omissis...) sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.";
- sulla base del predetto parere nonché della deliberazione n. 64/2012 dell'AVCP, l'Amministrazione comunale, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un operatore esterno, non viene investita di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016, ove all'art. 3, comma 1, lett. VV), definisce la "concessione di servizi" quale "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";
- in particolare, tale tipologia di concessione trasferisce in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art. 3, comma 1, lett. zz), del D.Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", evidenziando che, nella fattispecie *de qua*, l'operatore esterno riceverà, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente nei confronti delle compagnie assicurative (RCA) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali, mentre l'Amministrazione comunale beneficerà del servizio di ripristino post incidente "a costo zero" anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo o altro materiale trasportato nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto e comportante, pertanto, chiare responsabilità in capo all'Ente proprietario della strada;

RITENUTO che:

- con l'affidamento a società esterna l'Amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi;
- l'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato *ex lege* all'Ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione ad un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla PA, ma dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività messa in atto di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale a seguito del verificarsi di sinistro stradale. I costi sostenuti dall'affidatario del servizio di pulizia del sedime stradale al momento dell'incidente sono dunque posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale il concessionario del servizio si rivale;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 7 ottobre 2020 "Formulazione di atto di indirizzo per affidamento in economia del servizio di bonifica ambientale, coordinamento, gestione e manutenzione delle strade per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale a seguito di sinistro";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 45/407 del 22/07/2019 "Affidamento del servizio di bonifica ambientale, coordinamento e gestione della manutenzione delle strade finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità a seguito di sinistri stradali" alla ditta M.P.M. S.r.l.;

VERIFICATO che la convenzione stipulata con la ditta M.P.M. S.r.l. è scaduta in data 6 ottobre 2020 e che necessita rinnovare il servizio ad idoneo operatore;

CONSIDERATO che la ditta uscente ha, nel contratto precedente, soddisfatto pienamente le clausole contenute nella convenzione stipulata garantendo interventi celeri e risolutivi nel ripristino della sicura transitabilità della sede viaria compromessa a causa di spargimento o di perdita di materiale e che risulta conveniente l'affidamento al medesimo operatore che, già a conoscenza del territorio comunale, garantirebbe la continuità del servizio; non risultano inoltre pervenute ad oggi manifestazioni d'interesse di altre imprese operanti nel settore;

VALUTATO che:

- è pervenuta a questo Comune la proposta per il rinnovo del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente della società M.P.M. S.r.l., società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP S.r.l., in seguito per brevità denominata anche M.P.M., con sede legale ad Osimo, via Thomas Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita IVA 08377420966;
- la proposta, così come formulata da M.P.M. S.r.l., permetterebbe al Comune, non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulizia post incidente stradale "a costo zero", ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;
- la ditta M.P.M. S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell'attività di coordinamento del servizio di pulitura post incidente stradale

e assicura l'operatività con strutture operative, ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfano i requisiti sopra indicati, ed in particolare:

- Iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano n. AN - 201207 in data 18/08/2020, per l'esercizio dell'attività in oggetto;
- Centrale Operativa in h 24 per 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito 800561731 a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
- Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada del valore di € 10.000.000,00;
- Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla cat. 2 bis, 5, 8 e 9 n. MI50991 del 14/04/2014;
- Certificazioni ISO 9001, 14001, 18001, 11200, 39001, 27001;
- Controllo della filiera dei rifiuti prodotti dagli interventi delle strutture territoriali, iscrizione al SISTRI n. WEB_MI_362376 del 07/2014;
- Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;
- Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulizia, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione;

ACQUISITA agli atti del procedimento la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_23183116 con scadenza di validità prevista in data 13 novembre 2020;

ACQUISITO, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e successive modificazioni ed integrazioni, il seguente CIG: Z0B2ECA927;

ATTESO che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

PRECISATO, conseguentemente, che:

- il fine da perseguire è quello di garantire l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale e la fluidità della circolazione stradale;
- l'oggetto consiste nell'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente per n. 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla stipula del contratto e, comunque, fino al limite di spesa di cui all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici*

durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia";

- il servizio è assegnato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*", considerato che il relativo importo stimabile in ragione dell'esiguità della durata dell'appalto e del numero di incidenti statisticamente rilevati in un anno è sicuramente inferiore alla soglia di cui all'articolo 1 del decreto-legge sopra richiamato;
- il contratto verrà stipulato mediante apposita convenzione come da schema che si allega;
- le clausole essenziali sono quelle contenute nello schema di convenzione allegato;

DATO ATTO che:

- non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di acquisto e di non aver proceduto mediante MEPA in quanto non presente apposito prodotto;
- a parere di questo Ente, risultano esistere tutte le più ampie e documentate ragioni di natura tecnica e giuridica per rinnovare l'affidamento del servizio di pulitura post sinistro stradale alla ditta M.P.M. S.r.l. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al fine di attivare immediatamente il servizio ai sensi di cui all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*";
- la presente determinazione non necessita dell'assunzione di alcun impegno contabile ai fini della copertura finanziaria del servizio in quanto l'appalto in questione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATI il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 ed il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, più specificatamente, l'art. 1 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*";

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 75.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 1, c. 1: "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di*

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. (..)”;

- art. 1, c. 2. “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture... (omissis) di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto... (omissis) per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- art. 32, c. 14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro, importo calcolato in base al “Report” con il riepilogo delle attività svolte fino ad oggi dalla ditta uscente M.P.M S.r.l. e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

ATTESTATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 6-*bis* L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

VISTO l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. che la premessa forma parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di PROCEDERE, alle condizioni meglio precisate nello schema di convenzione allegato, all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*", alla ditta M.P.M. S.r.l., con sede legale ad Osimo, via Thomas Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita IVA 08377420966, del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune di Treia, svolto in emergenza e per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;
3. di DARE ATTO che la suddetta concessione non comporta alcun onere economico a carico del Comune di Treia, in quanto il corrispettivo sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercato, per mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, potendo l'affidatario agire nei confronti delle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo rimanendo che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune;
4. di APPROVARE lo schema di convenzione di affidamento allegato al presente provvedimento;
5. di STABILIRE fin da ora che la suddetta convenzione di affidamento dovrà avere la durata di anni uno (12 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino al limite di spesa di cui all'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 "*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*";
6. di SOTTOPORRE la convenzione alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci rese dall'operatore economico affidatario in merito all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
7. di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento del servizio oggetto di affidamento è individuato nella persona della Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap";
8. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la

correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

9. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
10. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato. -

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 24-02-2021

Treia, 09-02-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 09-02-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
